



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 38/16

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA FRANCESCO ROLANDO E VIA ROCCIAMELONE PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale di chiusura di via Francesco Rolando e via Rocciamelone, al fine di consentire lo smantellamento dei ponteggi perimetrali installati dal Comune, sui due lati dei fabbricati contraddistinti dai civici n. 8 di via Francesco Rolando e n. 7 di via Rocciamelone;

Considerato che contestualmente verranno posizionati nuovi ponteggi dai proprietari dell'immobile, e che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità durante la fase di esecuzione dei lavori;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 11 luglio 2016 fino al termine dei lavori, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, sia vietato il transito in via Francesco Rolando e via Rocciamelone, per consentire l'esecuzione dei lavori illustrati in premessa;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che il richiedente provveda all'apposizione dei prescritti cartelli stradali di segnaletica indicante la chiusura, e modifica della viabilità ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, nonché ad un adeguato preavviso dell'interruzione;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 07.07.2016

Il Vice Comandante della Polizia Municipale
L. Chiolero

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it